

CIRCOLARE LUGLIO 2018

Prossime scadenze:

- **16 luglio 2018:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **25 luglio 2018:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel secondo trimestre o nel mese di giugno per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **20 agosto 2018:** scadenza dei versamenti relativi alle dichiarazioni dei Redditi 2018 e del diritto annuale di iscrizione alla Camera di commercio;
- **20 agosto 2018:** versamento della seconda rata riferibile all'anno 2018 dei contributi Inps fissi per artigiani e commercianti;
- **20 agosto 2018:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **27 agosto 2018:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di luglio per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile.

CHIUSURA PER FERIE

Si informa che l'ufficio resterà chiuso per ferie da lunedì 13 fino a venerdì 24 agosto. Inoltre da lunedì 6 fino a venerdì 10 agosto sarà aperto solo al mattino.

Servizi Professionali Srl

Prossimi adempimenti

In considerazione dell'elevato numero di adempimenti ed attività che si concentrano nel prossimo periodo si richiede la massima collaborazione affinché tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle varie pratiche (fatture, documenti contabili, presenze dipendenti, documenti per dichiarazione dei redditi, etc.) venga consegnata allo Studio nel più breve tempo possibile, al fine di poter garantire il puntuale rispetto delle scadenze.

Proroga al 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica per i carburanti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 28 giugno 2018, n. 79, che stabilisce la proroga al 1° gennaio 2019 dell'entrata in vigore dell'obbligo, previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante ai soggetti titolari di partita Iva presso gli impianti stradali di distribuzione.

Fino alla fine dell'anno, quindi, si potrà continuare ad utilizzare la scheda carburante per documentare le spese sostenute e poter effettuare la deduzione dei costi e la detrazione dell'Iva, **fermo restando l'obbligo di pagare gli acquisti di carburante con mezzi tracciabili diversi dal contante.**

La proroga all'introduzione della fattura elettronica non riguarda però l'obbligo per le prestazioni dei subappaltatori che operano in una filiera di imprese con contratto di subappalto con la Pubblica Amministrazione, che entra in vigore - come da previsione originale - il 1° luglio 2018.

Fattura elettronica: attivi i servizi gratuiti dell'Agenzia Entrate

In vista dell'entrata in vigore della fattura elettronica, con un Comunicato Stampa del 14 giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, accedendo al servizio reso disponibile nel portale "Fatture e corrispettivi", i soggetti passivi IVA possono comunicare l'indirizzo telematico ove intendono ricevere tutte le fatture elettroniche delle quali sono destinatari, abbinando alla propria partita IVA un indirizzo PEC oppure un "codice destinatario". Così facendo, il Sistema di Interscambio (SdI) potrà inviare automaticamente il documento al recapito preregistrato. Tale indirizzo potrà comunque essere modificato o cancellato in qualsiasi momento.

Sempre accedendo al portale "Fatture e corrispettivi" o al proprio cassetto fiscale è possibile generare il QR-CODE, che può essere salvato in formato pdf e stampato o memorizzato sul proprio telefono cellulare, tramite cui si potranno evitare errori da parte del cedente nell'emissione della fattura. In caso di modifica del numero di partita Iva o dei dati anagrafici si dovrà distruggere il vecchio QR-Code e generarne uno nuovo.

Servizi Professionali Srl

Sia la comunicazione del "codice destinatario" che la generazione del QR-Code saranno delegabili ad un intermediario abilitato ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998.

L'Agenzia Entrate ha inoltre rilasciato in questi giorni due nuovi servizi:

- l'App "FATTURAE", disponibile sia in ambiente Android che iOS, che consente ai titolari di partita Iva in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline o Spid di predisporre e inviare le fatture elettroniche al Sistema di Interscambio; la piattaforma web consente inoltre di inviare, ricevere tramite SdI e conservare - previa sottoscrizione di apposito accordo online - le fatture elettroniche con le nuove regole tecniche, oltre che acquisire il QR-Code del cliente.
- un pacchetto software da scaricare sul proprio computer per predisporre le fatture elettroniche in modalità offline quando non si è connessi a internet.

Dal 1° luglio 2018 tracciabilità obbligatoria per stipendi e compensi

Dal 1° luglio 2018, ai sensi della legge n. 205/2017, scatta l'obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con le modalità appositamente individuate dal Legislatore.

Lo scopo immediato della norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni, al fine di verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva.

Saranno ammesse le seguenti forme di pagamento:

- bonifico su conto identificato da codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno (bancario o circolare) consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

La norma introduce due elementi innovativi fondamentali:

- sul piano sanzionatorio, nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quelli espressamente previsti per il pagamento, è prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro**;
- sul piano probatorio ribalta la presunzione invalsa, così che, con l'entrata in vigore della norma, la firma apposta sulla busta paga non costituirà più prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

L'ambito di applicazione è ricondotto ai: a) rapporti di lavoro subordinato; b) rapporti di lavoro originati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; c) contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge n. 142/2001.

Servizi Professionali Srl

Il riferimento ai rapporti di lavoro e a quelli di collaborazione coordinata e continuativa lascerebbe intendere che l'obbligo di utilizzo di mezzi tracciati non riguardi il pagamento di altre forme di reddito che non derivano da rapporti di lavoro propriamente detti, quali borse di studio, attività di amministratore di società, ovvero il pagamento di compensi per lavoro autonomo occasionale (contratto d'opera).

Ricordiamo però che sotto il profilo fiscale, i compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti secondo il principio di cassa allargato. Il ricorso ad un pagamento "tracciato" diviene quindi comunque opportuno per determinare con certezza il momento del pagamento (e quindi la deducibilità del relativo costo).

Sospensione di avvisi bonari e questionari dal 1° agosto al 4 settembre

A seguito del D.L. n. 193/2016, oltre la sospensione feriale dei termini processuali, è stata introdotta anche la sospensione degli avvisi bonari e delle richieste istruttorie.

Vi è infatti la sospensione feriale dei termini processuali, degli avvisi bonari, delle richieste istruttorie, oltre allo slittamento del termine di pagamento dei modelli F24.

In sintesi:

- ◆ l'art. 1 della legge n. 742/1969 prevede la sospensione di tutti i termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno;
- ◆ l'art. 37, comma 1-bis, del D.L. n. 223/2006 prevede che "gli adempimenti fiscali e i versamenti delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione";
- ◆ l'art. 7-quater, comma 17, del D.L. n. 193/2016 sancisce la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per il pagamento delle somme da avviso bonario (liquidazione automatica, controllo formale e tassazione separata);
- ◆ l'art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. n. 223/2006, prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini di trasmissione di atti e documenti, con l'eccezione di quelli connessi ai rimborsi IVA.

Per gli avvisi bonari e la trasmissione dei documenti in fase istruttoria, la legge enuncia la "sospensione", fornendo quindi la possibilità di applicare i principi, affermati ormai da decenni, in tema di sospensione feriale processuale dei termini.

Dunque, se il termine di pagamento dell'avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito al 4 settembre.

Ove il termine abbia iniziato a decorrere prima del 1° agosto, rimane invece sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 4 settembre per ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo.

Servizi Professionali Srl

Gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro in caso di tirocinio ed alternanza scuola-lavoro

La Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro – con Interpello n. 4/2018 - ha fornito dei chiarimenti in merito ai contorni dell'obbligo di adeguamento alla disciplina vigente in materia di sicurezza del lavoro in caso di instaurazione di percorsi di tirocinio o alternanza scuola-lavoro.

Nello specifico, con il provvedimento de quo viene precisato che anche i soggetti che non impiegano lavoratori dipendenti, restano pienamente soggetti a tali obblighi.

La Provincia Autonoma di Trento ha richiesto un parere al MLPS in merito alla corretta applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro (nello specifico, i cd. maestri artigiani).

La richiesta di parere fa riferimento sia ai **tirocini formativi** che ai percorsi di **alternanza scuola-lavoro**.

Al riguardo, viene ricordato che i percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni stipulate con:

- le imprese;
- le associazioni di rappresentanza;
- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;

disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

Peraltro, il medesimo Dicastero aveva chiarito nel 2012 che al lavoratore è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, anche "chi svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro".

Pertanto, se in un'azienda ovvero uno studio professionale, sono ammessi soggetti che svolgano tirocini formativi, **il soggetto ospitante/datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro**.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.